

Associazione Archivisti In Movimento – Arch.I.M.

Statuto

Adottato in sede di costituzione il 25 gennaio 2015,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma
al n. 1501 serie 3 il 23 febbraio 2014

Titolo I L’Associazione

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita l’Associazione “**Archivisti In Movimento**”, anche indicata con l’acronimo “**Arch.I.M**” (di seguito “Associazione”), diffusa su territorio nazionale senza limiti territoriali; privatistica, su base volontaria, non ha vincolo di rappresentanza esclusiva; non ha fini di lucro; opera per l’esclusivo perseguimento degli scopi sociali dei professionisti impegnati nel settore dell’archivistica.

La sede dell’Associazione è costituita dal luogo deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 2 – Funzionamento e durata

Il funzionamento dell’Associazione è regolato dal presente Statuto, dai Regolamenti oltre che dal Codice Civile e dalle norme vigenti in materia di associazionismo.

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Principi ispiratori

L’Associazione si ispira ai principi di democraticità, trasparenza, partecipazione, cooperazione, correttezza, dignità morale e professionale, mutua solidarietà, leale collaborazione con le Istituzioni pubbliche nelle attività di promozione e valorizzazione degli archivi e nel supporto ad ogni operazione di salvaguardia degli archivi presenti sul territorio nazionale, nel settore della gestione documentale e degli archivi in tutte le fasi della loro vita.

L’Associazione è apartitica e aconfessionale.

Art. 4 – Scopi

L’Associazione è costituita allo scopo di:

- a) Tutelare la figura professionale dell’archivista nella sua dignità lavorativa, diritti soggettivi, interessi legittimi, rappresentandone le istanze presso istituzioni e soggetti pubblici e privati;
- b) Offrire il proprio contributo al miglioramento e alla razionalizzazione della disciplina legislativa e regolamentare relativa alla formazione archivistica ed all’esercizio dell’attività professionale, anche in

collaborazione con istituzioni, associazioni ed enti dedicati e coinvolti in essa a diverso titolo;

- c) Assicurare la diffusione e la promozione dell'immagine dell'archivista nella società, contribuendo al rafforzamento del suo ruolo sociale coerentemente ai principi ispiratori dell'Associazione, anche in collaborazione con altre organizzazioni di categoria nazionali ed internazionali;
- d) Promuovere iniziative ed organizzare attività di informazione e formazione nelle materie di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione, retribuzione, fisco e previdenza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati ed associazioni dedicate;
- e) Promuovere e sostenere in coerenza con i principi associativi l'accesso nel mondo del lavoro degli archivisti, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati dedicati ed affini;
- f) Promuovere e collaborare alla crescita e all'aggiornamento permanente degli archivisti professionisti e valorizzarne le competenze nel rispetto della deontologia, nello spirito di condivisione sociale di esperienze e conoscenze tecnico scientifiche, e negli ambiti d'esercizio nazionale ed internazionale;
- g) Promuovere e collaborare secondo gli scopi sociali con tutte le associazioni, soggetti pubblici e privati ed altre professionalità tecniche, storiche e scientifiche nelle rispettive attività di tutela, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

Art. 5 – Attività

Nel conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione si propone di:

- a) Vigilare sul panorama dell'offerta lavorativa del settore archivistico pubblica e privata, programmando ove necessario attività di monitoraggio, sensibilizzazione e comunicazione sui temi delle condizioni di accesso, selezione e retribuzione dei lavori archivistici;
- b) Elaborare, tramite l'istituzione di gruppi di lavoro dedicati, proposte di riferimento, progetti e strategie d'attuazione regionali e nazionali, relativi ai temi di maggiore interesse per gli operatori del settore, anche in collaborazione interdisciplinare con soggetti di settori affini;
- c) Diffondere in ogni sede e con ogni mezzo utile la centralità del pubblico confronto sulle tematiche di maggiore attualità nel settore, anche tramite la promozione ed organizzazione di eventi, incontri di studio, conferenze e tavole rotonde anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- d) Predisporre ed erogare in favore degli associati un sistema integrato e polivalente di servizi legali, previdenziali, fiscali e assicurativi, direttamente ovvero in convenzione con enti o professionisti esterni;
- e) Predisporre e curare uno sportello di riferimento appositamente realizzato sul sito web dell'Associazione, o in qualsiasi altra forma, per garantirne l'informazione, la libertà di scelta e la tutela nel rispetto delle regole sulla concorrenza;

- f) Collaborare con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, le Istituzioni, le Università, i Musei, le Soprintendenze, le Amministrazioni e gli Enti Locali, e con tutti i soggetti pubblici e privati, detentori di archivi e/o impegnati nel campo dell'archivistica e dei beni culturali in genere, al fine di promuovere e tutelare gli interessi della categoria;
- g) Organizzare all'interno dell'Associazione Gruppi di Studio e di Lavoro, Commissioni e Comitati che affrontino particolari aspetti e problematiche legate alla professione;
- h) Adottare un Codice di condotta ai sensi dell'art.27-bis del codice del consumo (di cui al decreto legislativo 26 settembre 2005 n. 206), vigilando sul rispetto di esso da parte degli associati e predisponendo sanzioni derivanti dalla violazione di esso;
- i) Predisporre ed erogare il servizio di attestazione della qualità dei servizi resi dagli associati;
- j) Svolgere ogni altra attività compatibile con gli scopi dell'Associazione.

Titolo II

Gli Associati

Art. 6 – Associati

Gli Associati si distinguono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onorari o Benemeriti.

- a) Sono Associati Ordinari le persone fisiche in possesso dei titoli legali che regolano l'accesso alla professione secondo l'ordinamento formativo-culturale vigente nello Stato italiano, ovunque esercitino la propria attività;
- b) Sono Associati Fondatori le persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, deliberando la costituzione dell'Associazione.
- c) Possono essere Associati Ordinari anche persone fisiche in possesso dei titoli formativi riconosciuti dall'ordinamento previsto dalla Repubblica italiana ed archivisti eventualmente formatisi in stati comunitari ed extracomunitari.
- d) Sono Associati Onorari o Benemeriti le persone fisiche o giuridiche insignite di tale qualifica in quanto acclaratamente rappresentativi dei principi ispiratori dell'Associazione, o per aver contribuito con la loro attività al raggiungimento di scopi coincidenti con quelli associativi.
- e) Sono Associati Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo economico dell'Associazione.

Le qualifiche aggiuntive di Fondatore, Onorario, Benemerito, Sostenitore, non modificano i diritti e i doveri dell'Associato indicati nelle norme per il Socio Ordinario nel presente Statuto e nei Regolamenti.

Art. 7 – Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati sono chiamati ed hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto e sono eleggibili nelle cariche associative, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Tutti gli Associati sono tenuti a dimostrare il possesso dei rispettivi requisiti ed, esclusi gli Associati Onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa.

Tutti gli Associati hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione.

Art. 8 – Modalità di ammissione degli Associati

L'ammissione degli Associati Ordinari avviene mediante presentazione di domanda scritta da parte degli interessati; l'accettazione della stessa è deliberata da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e subordinata al pagamento della quota annuale di partecipazione; la presentazione della domanda di adesione comporta la conoscenza e accettazione del presente Statuto e dei Regolamenti.

L'entità delle quote di adesione è stabilita annualmente dall'Assemblea degli associati; le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'ammissione degli Associati Sostenitori avviene su proposta del Presidente dell'Associazione o dei Referenti Regionali, ed è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La nomina degli Associati Onorari avviene su proposta del Presidente dell'Associazione o di almeno due membri del Consiglio Direttivo Nazionale, o da un Referente regionale, ed è ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale. La registrazione dei nominativi aggiorna il Libro degli Associati, di pubblica consultazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato si perde per decesso, decadenza, recesso o esclusione.

- a) L'Associato decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro 90 giorni successivi allo scadere dell'anno solare per cui si versa la quota.
- b) Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo Nazionale in forma scritta ed ha effetto immediato.
- c) In caso di recesso da parte di un membro del Consiglio Direttivo Nazionale ovvero di un Associato ordinario che rivesta una carica o svolga un particolare incarico nell'ambito dell'Associazione, il recesso deve essere comunicato in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o Posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di almeno quindici giorni dalla decorrenza.
- d) L'esclusione degli associati avviene per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni delle disposizioni statutarie e regolamentari; quando, in qualunque modo, sia arrecato un danno morale o materiale all'Associazione; per indegnità; per ogni altro motivo ritenuto grave. È ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale su deliberazione del Collegio dei

Probiviri. Prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo Nazionale contesta al Socio per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento di esclusione ricorrendo all'Assemblea degli associati.

L'associato decaduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

Titolo III Organi dell'Associazione

Art. 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli Associati, il Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri. Le cariche di componenti degli Organi sono fra di loro incompatibili.

Art. 11 – L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa ed è l'organo sovrano dell'Associazione; elegge e può revocare per gravi motivi i Referenti territoriali, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale ed il Presidente dell'Associazione; è convocata almeno una volta all'anno, anche in luogo diverso dalla sede dell'Associazione, nelle occasioni e modalità previste dal Regolamento.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Referenti territoriali, con preavviso di almeno trenta (30) giorni, e comunicata agli associati secondo le modalità di cui al Regolamento; è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei associati, oppure in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; è presieduta in via ordinaria dal Presidente dell'Associazione, o da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di loro vacanza o assenza l'Assemblea procede a conferire l'incarico ad un associato.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte nel libro verbali dell'Assemblea; a tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Il libro dei verbali è depositato presso la sede dell'Associazione ed è consultabile dagli Associati.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è costituito da undici membri: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, quattro Referenti Territoriali (Nord, Sud, Centro, Isole), tre Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono ricoprire l'incarico per non più di due mandati consecutivi.

In caso di recesso, decadenza, esclusione o decesso di un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, le sue funzioni vengono automaticamente assunte dal primo disponibile dei non eletti al ruolo nell'ultima Assemblea degli Associati; in assenza di esso, ripartite tra gli altri membri del Direttivo per il tempo necessario alla consultazione dell'Assemblea degli Associati e l'elezione di un sostituto. Ognuno di questi casi comporta la comunicazione tempestiva agli Associati, a titolo di informazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente dell'Associazione; delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri effettivi; in caso di parità prevale l'orientamento cui aderisce il Presidente con il suo voto. Le riunioni ufficiali del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate con almeno una settimana di anticipo sulla data stabilita. Dev'essere garantita la forma scritta.

Il Consiglio Direttivo Nazionale coadiuva il Presidente su ogni questione e/o decisione concernente gli interessi e gli sviluppi delle attività dell'Associazione. In caso di assenza o grave malattia del Presidente, gli subentra il Vicepresidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale.

Per garantire l'efficienza, l'imparzialità e la rappresentatività delle cariche direttive, nel caso in cui si candidino ad esse dei soggetti che già ricoprono incarichi ufficiali in altre Associazioni professionali, sindacali o politiche è necessario il preventivo parere favorevole del Collegio dei Probiviri, onde evitare ogni eventuale conflitto di interessi.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente è il garante della vita dell'Associazione, ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e l'Assemblea degli Associati; può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza il Vicepresidente o altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri associati; compie ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, d'intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 14 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15 – Il Segretario

Il Segretario provvede alla tenuta dei libri associativi e alla redazione dei verbali dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo; provvede all'aggiornamento dell'elenco degli associati; redige e pubblica la convocazione delle assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con relativo ordine del giorno; si occupa delle questioni correnti che gli sono affidate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di tenere la cassa dell'Associazione, curando pagamenti e incassi, nonché di seguire la tenuta della contabilità e dei libri contabili secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei conti

I membri del Collegio dei Revisori dei conti sono scelti dall'Assemblea, anche fra i non Soci, in numero dispari.

I membri del Collegio dei Revisori dei conti nominano tra di loro il Presidente del Collegio.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, i membri del Collegio dei Revisori dei conti predispongono un'apposita relazione ai bilanci, nella quale espongono all'Assemblea degli Associati le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno.

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri designati dall'Assemblea degli Associati.

I Collegio dei Probiviri decide, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli associati, sulle controversie che dovessero insorgere tra gli Organi dell'Associazione, tra questi e gli associati ovvero tra gli associati stessi. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente.

Per questioni di particolare complessità, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti, il Collegio può avvalersi della consulenza di professionisti esterni.

La carica di Probiviro è gratuita e incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art. 19 – Elettività e gratuità delle cariche

Le cariche degli Organi dell'Associazione sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

Eventuali compensi da corrispondere ai Revisori dei Conti sono determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 20 – Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli Associati;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o associati;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

- ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile.

Titolo IV

Esercizio finanziario, revisione dello Statuto, scioglimento dell'Associazione

Art. 21 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si concluderà al 31 dicembre 2015.

Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo Nazionale redige il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo, da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti, rimane a disposizione degli Associati per la consultazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

Art. 22 – Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea degli Associati con una maggioranza di due terzi dei presenti.

Le proposte di revisione dello Statuto devono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno ed adeguatamente pubblicizzate; non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce “varie ed eventuali” ovvero essere oggetto di mozione d'ordine.

Art. 23 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto, ai sensi della normativa vigente, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e la normativa vigente.